

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2088

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori FALOMI, ACCIARINI, AYALA,
BATTAGLIA Giovanni, BATTISTI, BEDIN, BETTONI
BRANDANI, BONFIETTI, BRUNALE, CALVI, CASILLO,
CAVALLARO, DATO, DENTAMARO, DE ZULUETA, DONATI,
FILIPELLI, FLAMMIA, GAGLIONE, GARRAFFA, LONGHI,
MARINO, MODICA, MONTAGNINO, MURINEDDU, MUZIO,
PEDRINI, PIATTI, RIPAMONTI, ROTONDO, SCALERA,
SOLIANI, STANISCI, TOIA, TONINI, VERALDI, VICINI,
VISERTA COSTANTINI, VITALI, VIVIANI e ZANCAN**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 MARZO 2003

Modifiche all’articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223,
in materia di tutela delle «televisioni di strada»

ONOREVOLI SENATORI. - La comunicazione partecipata rappresenta la nuova frontiera per una compiuta libertà di informazione. Una comunicazione che parte dal basso e che ha nelle «televisioni di strada» uno strumento innovativo e imprescindibile per la microinformazione nel nostro Paese. Queste strutture svolgono un servizio per piccole comunità, quartieri, collettività peculiari (una fra tutte è «Telefabbrica», emittente di informazione degli operai della FIAT di Termini Imerese chiusa d'autorità dopo alcuni giorni di programmazione). Tecnicamente alla portata di tutti, le «televisioni di strada» sono la risposta ad un sistema sempre più dominato dai grandi gruppi e sempre più lontano da quelle che sono le esigenze dei singoli e delle piccole realtà. Un megafono per chi ha poca voce e pochi mezzi: le *street tv* stanno diventando i palcoscenici naturali dove affrontare le problematiche spicciole, le lotte, i grandi e piccoli temi della quoti-

dianità. Privarsene sarebbe un peccato mortale.

Il presente disegno di legge nasce per salvaguardare la libertà di opinione e di comunicazione. Il disegno di legge presentato dal ministro delle comunicazioni Gasparri sul futuro assetto radiotelevisivo vuole mettere la parola «fine» a questo nuovo modo di fare informazione. Il Governo contesta alle *street tv* la mancanza delle concessioni a trasmettere. La posizione dell'esecutivo non trova, però, alcuna ragione tecnica: le *street tv* sfruttano i coni d'ombra delle frequenze e quindi non creano alcun disturbo alla corretta ricezione dei canali «tradizionali».

Il disegno di legge vuole difendere le quindici realtà già esistenti sul territorio italiano e vuole garantire alle altre cinquantuno che stanno per nascere la massima libertà di espressione e il pieno riconoscimento della loro legittimità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«21-bis. Le porzioni di frequenze libere in ambito locale risultanti dalle zone d'ombra nell'irradiazione dei segnali televisivi possono essere utilizzate, su base non interferenziale, per attività di comunicazione previa denuncia di inizio attività da inviare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Decorsi trenta giorni dalla ricezione della denuncia, l'interessato può dare corso all'attività.

21-ter. Con regolamento adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sono stabilite le ipotesi nelle quali la stessa Autorità può vietare l'utilizzo delle frequenze di cui al comma 21-bis ai fini della salvaguardia dell'ordine pubblico e del funzionamento delle reti di diffusione».

2. Il regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui al comma 21-ter dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

